

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.13/7679/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI CAVOUR – SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DI PINEROLO – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – GIUSIANO LEGNAMI S.R.L. – OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Cavour, ai sensi del comma 4 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e D.P.R. 160/2010, presentato dallo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo e la convocazione alla Conferenza dei Servizi del 23/03/2017 trasmessa con PEC con Nota del 08/03/2017 ns. prot.n. 28337; (*pratica n. V17B_SUAP/002/2017*);

preso atto che:

- il Comune di Cavour ha adottato con deliberazione del C.C. n. 44 del 21/12/2011 il Documento programmatico di adeguamento al PAI ai sensi della L.R. 01/2007, successivamente revocato con deliberazione del C.C. n. 22 del 27/04/2016;
- non ha condiviso con la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;
- l'intervento previsto pur ricadendo totalmente in area libera, come definita dall'art. 16 e dal modello matematico proposto dalla Città Metropolitana, risulta compatibile con il Piano sovraordinato, in quanto trattasi di un mero cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo di un magazzino esistente, attuabile in una area non compresa tra le aree dense e di transizione;

- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana in quanto Soggetto con Competenza Ambientali ha presentato, sulla scorta degli Atti costituenti la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, il proprio contributo con Nota prot. n. 28906 del 09/03/2017, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- il Comune di Cavour, come indicato nell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ha trasmesso la Nota prot. n. 3932 del 29/03/2017 in cui è citato: *"lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, che risultino sufficienti e corrispondenti alle esigenze della società richiedente"*;
- a seguito della richiesta, del Servizio competente della Regione Piemonte (nella seduta della Conferenza dei Servizi del 02/05/2017), di integrare la Relazione Geologico-Tecnica e sismica, lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo ha dato seguito con Nota prot. n. 11355 del 22/02/2017 alla richiesta dell'Ente sovraordinato;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il cambio della destinazione d'uso da agricolo a produttivo di un lotto di circa 1.982 mq ubicato in via Villafranca, 28 nel Comune di Cavour, contraddistinto dall'acronimo *DI38*, occupato da un capannone di circa 416 mq, che verrà utilizzato per lo stoccaggio di materiale lavorato dall'impresa Giusiano Legnami S.r.l., senza modificare le dimensioni dell'immobile, fatta salva la dotazione di nuovi servizi igienici con spogliatoio;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con nota prot. n. 48045/2017 del 19/04/2017;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell’art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 173–6708/2017 del 16/05/2017;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata inerente il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad artigianale di un magazzino sito nel Comune di Cavour su richiesta dell’attività Giusano Legnami S.r.l., le seguenti osservazioni:
 - ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed in riferimento alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., la Città Metropolitana di Torino ed in particolare il “*Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*” in qualità di Soggetto con competenze ambientali, sulla scorta degli Atti trasmessi, presenta con Nota prot. n. 28906 del 09/03/2017, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione;
 - ricordando che il Comune di Cavour aveva adottato con deliberazione del C.C. n. 44 del 21/12/2011 il Documento Programmatico inerente la Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), successivamente

revocato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 27/04/2016 in conseguenza della L.R. n. 26 del 22/12/2015 che ne aveva sancito la decadenza, si conferma che il P.R.G.C. vigente non è adeguato al P.A.I. e che l'Amministrazione comunale non ha avviato le procedure di adeguamento del Piano, pertanto:

- si sollecita l'Amministrazione a procedere verso l'adeguamento del P.R.G.C. al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta all'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale..."*;
- si richiama il punto 3.3 dell'art.3 Parte I, della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, ai sensi del quale, le Varianti urbanistiche disciplinate secondo le procedure di cui all'art. 17bis (Varianti Semplificate) possono, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, variare il quadro del dissesto, in particolare: *"Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 17 bis il parere della Direzione OOPP è necessario nei seguenti casi in cui: - il Comune non sia adeguato al PAI.....
Il parere....è reso attraverso la partecipazione del rappresentante unico regionale in sede di conferenza dei servizi..."*;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di prendere atto che** il delegato della Città Metropolitana di Torino rappresenterà i contenuti della presente determinazione nella Conferenza dei Servizi della Variante in oggetto;

Torino, 17/05/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale Generale e Copianificazione
Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale